

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione I.R. - 1.ª Commissione
Bilancio - Finanze - Imposte

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.4/P del 20.1.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.1.1986 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 16.12.1985

- **Riesame L.R. "Programma poliennale per latutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura"**

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Mariella, Augelli, Iafrate, Saponaro, Marinelli.

contrari:

di astensione:

Amy

Riesame Legge "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento
e lo sviluppo della Cooperazione giovanile in agricoltura"

ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per il 1986 apportando al bilancio di previsione 1986 approvato dal Consiglio regionale le seguenti variazioni:

<u>in diminuzione:</u>	<u>competenza</u>	<u>cassa</u>
Cap. 407980	500.000.000	500.000.000
Cap. 408050	50.000.000	50.000.000
Cap. 409160	500.000.000	500.000.000
Cap. 1602020	200.000.000	200.000.000
Cap. 1602040	400.000.000	400.000.000

in aumento:

Cap. N.I. 0408620 "Spese per la corresponsione degli incentivi in c/capitale previsti dal programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della Cooperazione giovanile in agricoltura - Legge regionale....." -	1.450.000.000	1.450.000.000
Cap. 1705240	200.000.000	200.000.000

2. Il Cap. 1705240 assume la seguente nuova denominazione: "Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi conseguenti alla corresponsione degli incentivi previsti dal programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura. Legge regionale.....".
3. Per gli anni successivi al 1986 si provvederà con le relative leggi di bilancio.
4. Limitatamente all'anno 1986 la spesa per la corresponsione degli aiuti e dei contributi relativi alla norma transitoria di cui all'art.7 della presente legge è autorizzata prelevando le somme occorrenti sul capitolo di nuova istituzione n.0408620.

Comprensione 1^a Com. W. Murphy

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 4 del 5.12.85

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 5.12.85 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 24.5.1985
Riesame L.R.a seguito osservazioni del Governo "Programma poliennale per la tutela il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura" (atto Cons.n. 281/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: ROSSI, BRUNO, CAVALLO, MASTRANGELO, ABBATI, DI ROSI, MASSAFRA, TEDESCO,
CAPOZZA (sost. Zingrillo)
contrari:

di astensione:
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Prof. Angelo Rossi

LEGGE REGIONALE

" Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo
della cooperazione giovanile in agricoltura "

RELATORE: Prof. Angelo ROSSI

Il Presidente

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Signor Consiglieri,

La legge regionale recante "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo dell'occupazione giovanile in agricoltura" approvata nella scorsa legislatura fu rinviata dal Governo perché l'esenzione dei beneficiari prevista all'art.4 punti 1 e 2, sia pure per un certo tempo, al pagamento della quota parte degli interessi, si poneva in contrasto con le prescrizioni di cui al D.P.C.R. 2.4.82.

La IV Commissione nel riesaminare la legge ha rivisto l'intero articolato e lo ha modificato, prevedendo all'art.1 l'inizio del programma nell'anno 1986 all'art.3 specificando i termini di presentazione delle domande e di assegnazioni delle provvidenze, all'art.4 determinando, in accoglimento dell'invito fatto dal Governo, i meccanismi di controllo, all'art.5 in particolare definendo che il concorso regionale per l'acquisto di aziende agrarie e/o fondi rustici deve essere pari alla differenza tra il tasso di riferimento del credito agrario e il tasso minimo previsto dalla legge posto a carico del beneficiario, all'art. 7 adeguando la norma transitoria e infine all'art.8 specificando le disposizioni finanziarie.

La Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Angelo Rossi

Angelo Rossi

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 1
(Finalità)

In coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo la Regione Puglia, con la presente legge, si propone di attuare un programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico.

Il Programma ha inizio nell'anno 1985^{ed} ha durata triennale, corrispondente al bilancio pluriennale della Regione.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1
(Finalità)

IDEM

Il programma approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile ha inizio nell'anno 1986 ed ha durata triennale, corrispondente al Bilancio pluriennale della Regione.

5

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 2
(beneficiari del programma)

Beneficiarie del presente programma sono le cooperative agricole giovanili regolarmente costituite con una percentuale non inferiore al 60% di soci in età compresa fra i 18 e i 35 anni.

Le cooperative di cui al primo comma possono essere costituite da giovani iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione, qualunque sia la qualifica o il titolo di studio posseduto, da lavoratori agricoli, mezzadri, coloni e coltivatori diretti.

Possono divenire soci di puro capitale Province, Comuni ed Enti che conferiscono terreni o altri beni alle Cooperative.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

IDEM

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 3

(Articolazione del programma)

Il Programma si articola attraverso agevolazioni per:

- a) l'acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici;
- b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
- c) l'operatività nella fase di primo avviamento;
- d) l'acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione;
- e) l'affitto di aziende agrarie e/o di fondi rustici.

Il programma prevede altresì la concessione di garanzie fidejussorie.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 3

(Articolazione del programma)

Il programma indica i criteri di priorità e si articola attraverso agevolazioni per:

- a) l'acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici;
- b) l'attuazione di piani aziendali di sviluppo;
- c) idem
- d) idem
- e) idem

idem

Le cooperative, per accedere ai benefici della presente legge, devono presentare domanda e la relativa documentazione entro il 31 luglio all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

La Giunta regionale assegnerà le provvidenze entro il 30 novembre.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONEArt.4
(Vigilanza e controllo)

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

- a)- quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;
- b) -quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c)- quando vengono meno i requisiti previsti per l'ottenimento dei benefici.

La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 4

(Tipologia degli aiuti)

Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi é il seguente:

1) Acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici:

concessione del concorso regionale sui mutui a tasso agevolato fino a 30 anni e per il 100% del prezzo ritenuto congruo, applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della L.R. 9/6/1980, n.66. Con decorrenza dalla data di acquisto, per il periodo di preammortamento, che non potrà superare 6 mesi e per i successivi 4 anni, il concorso regionale é pari all'intera misura del tasso praticato dagli istituti di credito.

2) Attuazione dei piani aziendali di sviluppo:

per l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo che prevedano l'utilizzazione di terre obiettivamente definibili incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche se non pervenute attraverso le procedure di cui alla legge regionale n.41/81, sono concessi gli incentivi di cui al 1° comma dell'art.10 della stessa legge n. 41/81.

Per l'attuazione di piani aziendali di sviluppo che non prevedano l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate sono concessi contributi in conto capitale fino al 60% della spesa ammessa, elevabili al 70% nelle zone svantaggiate; ove il piano abbia prevalente contenuto zootecnico il contributo in conto capitale é elevabile al 65% della spesa ammessa e nelle zone svantaggiate, al 75%.

Per la parte non coperta dal contributo in conto capitale, ove richiesto, é concesso il concorso regionale sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni. Limitatamente ad un periodo di 4 anni, con decorrenza dalla prima somministrazione, l'onere degli interessi viene assunto dalla Regione per l'intera misura del tas

ART. 5

(Tipologia degli aiuti)

Il regime di aiuti per attuare gli interventi ammessi é il seguente:

1) Acquisto di aziende agrarie e/o di fondi rustici:

concessione del concorso regionale sui mutui a tasso agevolato fino a 30 anni e per il 100% del prezzo ritenuto congruo, applicando a carico dei beneficiari il tasso stabilito ai sensi del primo comma dello art.3 della legge regionale 9.6.80, n.66. Con decorrenza dalla data di acquisto, per il periodo di preammortamento, che non potrà superare 6 mesi e per i successivi quattro anni, il concorso regionale é pari alla differenza tra il tasso di riferimento del credito agrario e il tasso minimo previsto dalla legge posto a carico del beneficiario.

2) Attuazione dei piani aziendali di sviluppo:

per l'attuazione dei piani aziendali di sviluppo che prevedano la utilizzazione di terre obiettivamente definibili incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche se non pervenute attraverso le procedure di cui alla legge regionale 17.7.1981, n.41, sono concessi gli incentivi di cui al primo comma dell'art.10 della stessa legge n.41/81.

IDEM

Per la parte non coperta dal contributo in conto capitale, ove richiesto, é concesso il concorso regionale sui mutui a tasso agevolato di durata fino a 20 anni. Limitatamente ad un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla prima somministrazione, l'onere degli interessi viene assunto dalla Regione nella misura pari alla differenza tra il

9

segue art. 4

so praticato dagli istituti di Credito.

3) Operatività nella fase di primo avviamento:

Concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art.1 delle L.R. n.47/84, limitatamente alle cooperative giovanili di nuova costituzione e per quelle già costituite che acquisiscano altri terreni.

4) Acquisto delle dotazioni aziendali ed altre spese di gestione:

- concessione dei contributi in conto capitale e dei prestiti a tasso agevolato di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della L.R. 24/7/78, n.34, così come modificata dalla L.R. 9.6.80, n.64;

- concessione nella fase di avviamento dell'attività, non superiore per durata ad un triennio, di un contributo in conto capitale sulle spese di gestione sopportate, rapportato all'80% degli importi regolarmente pagati per contributi agricoli unificati.

Le aziende e/o i fondi rustici acquistati non possono essere alienati né distratti dalla loro originaria destinazione agricola; in caso di scioglimento della cooperazione giovanile i predetti beni entrano a far parte del patrimonio della Regione, che li destinerà prioritariamente a utilizzazione agricola.

La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione del piano di sviluppo aziendale da approvare secondo le procedure di cui alla L.R. n.54/81.

E' applicabile alle opere e alle attività delle cooperative giovanili l'art.9 della L.R. n.54/81.

Sui contributi in conto capitale previsti dal presente articolo possono essere disposti a domanda:

a) anticipazioni fino al 50% della spesa ammessa, contestualmente al provvedimento di concessione dei contributi;

b) acconti non eccedenti, comunque, la parte dell'impegno per la quale è ammesso il pagamento nelle seguenti misure:

- fino al 60% della spesa ammessa ad avvenuto inizio dei lavori ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza massima del 60% della spesa ammessa;

segue art. 5

tasso di riferimento del credito agrario ed il tasso minimo previsto

dalla legge posto a carico del beneficiario.

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

60

segue art. 4

- fino ad un ulteriore 20% su presentazione dei documenti giustificativi vistati dai competenti uffici ovvero, qualora sia stata disposta l'anticipazione di cui alla lettera a), sino alla concorrenza dell'80% della spesa ammessa.

Il contributo di cui al punto 2) può comprendere la spesa, ritenuta congrua, di consulenza e redazione tecnica del piano di sviluppo aziendale.

5) Affitto di fondi rustici:

concessione di un contributo pari al canone di affitto per i primi 4 anni, da corrispondersi in unica soluzione direttamente al proprietario; tale contributo é subordinato all'accertamento della capacità produttiva dei terreni.

segue art. 5

IDEM

IDEM

IDEM

A

TESTO DELLA I..R. RINVIATA

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 5
(Fondo di garanzia fidejussoria)

ART .6
(Fondo di garanzia fidejussoria)

Le operazioni di credito agrario di esercizio e/o miglioramento effettuate ai sensi della normativa comunitaria, statale e/o regionale, nonché quelle relative agli acquisti di cui al punto 1) del precedente articolo, qualora siano concluse con le cooperative agricole giovanili aventi i requisiti richiesti dalla presente legge, sono assistite dalla garanzia fidejussoria dell'ERSAP nel bilancio del quale, a decorrere dal 1986, deve essere istituito apposito capitolo.

IDEM

A tale scopo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, preferibilmente presso il "pool" di Istituti bancari di cui alla Convenzione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 22.4.1982, n.47- Supplemento, il "Fondo di garanzia fidejussoria a favore delle cooperative agricole giovanili".

IDEM

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti gestori una apposita convenzione per regolamentare le modalità di costituzione e gestione del Fondo.

IDEM

Le garanzie fidejussorie sono concesse in misura pari alla differenza fra l'ammontare dei prestiti e/o mutui, al lordo degli interessi e altre spese accessorie, ed il valore cauzionale delle garanzie reali offerte dal mutuatario determinato dall'Istituto mutuante, maggiorato del valore attualizzato del concorso pubblico negli interessi. In caso di prestiti di esercizio, la garanzia fidejussoria coprirà comunque l'intero capitale mutuato al lordo degli interessi e altre spese accessorie.

IDEM

La misura dell'ammontare del Fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione.

IDEM

Gli Istituti bancari ^{gestori} del Fondo opereranno, una tantum, all'atto della prima somministrazione, sull'importo dei mutui e/o

IDEM

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

SEGUE ART. 5

segue art. 6

prestiti coperti dalla garanzia fidejussoria a norma del presente articolo, una trattenuta dello 0,20%, ridotta allo 0,10% per le operazioni di durata non superiore ai due anni. Detta trattenuta sarà versata al Fondo semestralmente, ai fini del suo incremento.

IDEM

L'ERSAP - nell'ambito dei compiti di assistenza economica e finanziaria alla cooperazione assegnatigli dalla L.R. 28.10.77 n.32 - è autorizzato, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, ad operare interventi diretti ad incrementare il capitale sociale delle cooperative giovanili nella misura massima del capitale sottoscritto dai soci nonché ad effettuare anticipazioni, motivate da realizzazioni finanziate con contributi pubblici.

IDEM

L'ERSAP è altresì autorizzato a concedere alle cooperative giovanili o ai consorzi di cooperative che raggiungano dimensioni economiche tali da giustificare l'impiego a tempo pieno di un dirigente tecnico, il contributo previsto dall'art.3 della L.R. 12.6.1978, n.21.

IDEM

ART. 6
(Norma transitoria)

Le cooperative giovanili di cui all'art.1 della L.R. 24 luglio 1978, n.34, limitatamente all'anno 1985, su domanda da presentare nel termine di gg.30 dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare:

- degli aiuti in conto capitale di cui al 5 punto dell'art.4.
- dei contributi relativi alle spese di gestione sopportate, rapportati all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati negli anni 1982-1983-1984.

ART. 7
(Norma transitoria)

Le cooperative giovanili di cui all'art. 1 della L.R. 24.7.78, n.34, limitatamente all'anno 1986, su domanda da presentare nel termine di gg.30 dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono beneficiare:

- degli aiuti in conto capitale di cui al punto 5 dell'art. 5;
- dei contributi relativi alle spese di gestione sopportate, rapportati all'80% degli importi regolarmente pagati a titolo di corresponsione dei contributi agricoli unificati negli anni 1983 - 1984-1985.

14

TESTO DELLA LEGGE RINVIATA

ART. 7
(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il 1985 con gli stanziamenti del bilancio regionale di cui ai capitoli:

- 0407980
- 0409160
- 0408050
- 1705240

Per gli anni successivi il consiglio regionale, in sede di approvazione del bilancio, provvederà alla istituzione dei necessari capitoli di spesa determinandone gli stanziamenti.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 8
(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il 1986 apportando al bilancio di previsione 1986, approvato dal Consiglio regionale le seguenti variazioni:

<u>- in diminuzione</u>	<u>competenza</u>	<u>cassa</u>
Cap. 407980	500.000.000	500.000.000
Cap. 408050	50.000.000	50.000.000
Cap. 409160	500.000.000	500.000.000
Cap. 1602020	200.000.000	200.000.000
Cap. 1602040	400.000.000	400.000.000
<u>- in aumento</u>		
Cap. N.I. 0408620 "Spese per la corresponsione degli incentivi in c/capitale previsti dal programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della Coop. Giovanile in agric. - Legge regionale"	1.450.000.000	1.450.000.000
Cap. 1705240	200.000.000	200.000.000

Il Cap. 1705240 assume la seguente nuova denominazione: "Limite di impegno per il concorso regionale sugli interessi conseguenti alla corresponsione degli incentivi previsti dal programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della Cooperazione giovanile in agricoltura. Legge regionale"

Per gli anni successivi al 1986 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

Limitatamente all'anno 1986 la spesa per la corresponsione degli aiuti e dei contributi relativi alla norma transitoria di cui all'art. 7 della presente legge è autorizzata prelevando le somme occorrenti sul capitolo di nuova istituzione n. 0408620.

151

TESTO DELLA L.R. RINVIATA

ART. 8
(Norme Finali)

La presente legge costituisce l'unico testo contenente la normativa che la Regione Puglia riconosce a favore della cooperative agricole giovanili. Ogni altra norma contenuta nella preesistente legislazione regionale, non espressamente richiamata, difforme o in contrasto, deve intendersi abrogata.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con incentivi di identica natura previsti da altre normative.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 9
(Norme Finali)

SOPPRESSO

IDEM